



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ.n.676/U-AZ/2016

Ai Consigli degli Ordini degli
Ingegneri

LORO SEDI

OGGETTO: Nota di commento allo schema di decreto di attuazione della cd. Legge Madia in merito alla disciplina sulla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Cari Presidenti,

come noto, l'art. 5 della L. 124/15 (cd. Legge Madia) demandava all'adozione di ulteriori decreti legislativi la precisa individuazione dei **procedimenti oggetto di SCIA, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva.**

Lo schema di decreto delegato è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 gennaio, pur trattandosi di un testo non ancora definitivo.

A titolo di commento generale, si osserva che la bozza di decreto non sembra incidere significativamente sul contenuto sostanziale delle norme attualmente in vigore, se non altro per quanto attiene alla comunicazione, alla SCIA e al permesso di costruire.

Per quanto attiene alla presentazione della SCIA, in particolare, è prevista la possibilità di presentazione, presso un unico ufficio, anche in via telematica, di un **unico modulo standard**, valido in tutto il Paese. Ai sensi dell'attuale schema di decreto, pertanto, tale procedura conserverebbe una disciplina autonoma rispetto agli altri procedimenti che non si concludono con un provvedimento di autorizzazione espressa da parte della pubblica amministrazione.

Una prima novità sostanziale, tuttavia, riguarda l'ambito di applicazione della norma, in quanto, rispetto alla disciplina vigente, vi sono ricompresi i casi nei quali l'intervento sia condizionato al **rilascio delle autorizzazioni in materia di vincoli paesaggistici ed ambientali.**

Inoltre, il nuovo regime prevede che la SCIA non si applichi, oltreché nelle ipotesi di discrezionalità tecnico-amministrativa, come previsto anche dalla normativa vigente, nei casi in cui siano richieste **"autorizzazioni espresse" circa determinate materie** (i.e. "in relazione a vincoli normativi di carattere ambientale, paesaggistico o culturale o inerenti la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale").

Altra importante novità consiste nell'elevazione a 60 giorni del termine per l'esercizio del controllo sull'attività segnalata e per l'adozione di provvedimenti inibitori per la SCIA edilizia (resta fermo, invece, il termine di 30 giorni per gli altri settori, ai sensi dell'art. 19, comma 2 L. n. 241/90). Infatti, la legge già prevede il potere dell'amministrazione di annullare d'ufficio la SCIA, entro 18 mesi, anche a seguito dell'inizio dei lavori (cfr. art. 21 *nonies* L. n. 241/90).

Sempre in materia di SCIA, altra novità di rilievo concerne la semplificazione del procedimento, con l'introduzione dell'**unitarietà del titolo** (la SCIA) destinato a sostituire tutti gli altri provvedimenti e/o nulla osta (chiaramente per i procedimenti nei quali la SCIA possa essere applicata).


Per ciò che riguarda la tutela del terzo nei confronti della SCIA rilasciata, non risultano introdotte disposizioni di chiarimento: attualmente si agisce con la domanda, presentata ai sensi dell'art. 31 Codice del Processo Amministrativo, per l'accertamento del silenzio illegittimo tenuto dalla pubblica amministrazione sulla sollecitazione degli interventi inibitori.

Il provvedimento dovrebbe essere emanato, presumibilmente, entro i prossimi due mesi.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE

(Ing. Armando Zambrano)

